



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 246 LEGISLATURA N. IX

delibera
906

DE/LU/APL Oggetto: L. 68/99 - Linee guida per la gestione del Fondo
0 NC nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

Prot. Segr.
996

Lunedì 28 luglio 2014, presso la sede del Comune di Urbino, Via Puccinotti n. 3, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Marco Luchetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

II _____

L'INCARICATO



OGGETTO: L.68/99 - Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Lavoro e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1 lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1

DELIBERA

- di approvare le linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili art. 13 L. 68/99, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto, per l'importo di €. 5.699.512,59 è intesa come disponibilità sul capitolo N. 32007102 del Bilancio regionale 2014 correlato al capitolo di entrata 20111021;
- di dare evidenza al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale regionale: <http://www.istruzioneformazioneilavoro.marche.it>.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Marco Spacca)

Y

RR



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (in particolare artt. 12 bis e 13);
- Regolamento CE n. 800/2008 della commissione delle Comunità Europee del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 27/10/2011” Modifica e abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”.
- Legge Regionale n. 2/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- D.G.R. n° 343 del 24/03/2014 relativa alla reiscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2014 di economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione;
- D.G.R. n°777 del 30/06/14 relativa alla richiesta di parere al C.A.L.

MOTIVAZIONE

L’art.12-bis della L. 68/99, introdotto dal comma 1 dell’art.1 della L. 247/07, prevede:

- la possibilità di stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis (soggetti destinatari), di apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari di soggetti disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, a fronte di conferimento di commesse di lavoro da parte dei soggetti conferenti;
- al comma 5, lettera b) la possibilità, allo scadere della convenzione stipulata con i requisiti di cui al punto precedente, per il datore di lavoro committente, che assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.

L’art. 13 della 68/99, sostituito dall’art. 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 prevede:

- al comma 1, lettera a) e b) che le Regioni e le Province Autonome possono concedere un contributo a favore di datori di lavoro privati, a valere sulle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4, (Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato a seguito di stipula di convenzioni di cui all’art. 11 della L. 68/99;
- al comma 1 lettera d) la concessione ulteriori contributi per rimborsi forfetari parziali di spese sostenute dai datori di lavoro privati che siano necessarie alla trasformazione del posto di lavoro attribuito al disabile, per adeguarlo alle esigenze dello stesso oppure per apprestare tecnologie di telelavoro o rimuovere barriere architettoniche che di fatto limitino l’integrazione lavorativa del disabile ma comunque limitatamente a lavoratori che presentino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art.13 comma 8 della L.68/99 prevede che le Regioni e le Province Autonome disciplinino nel rispetto delle disposizioni introdotte con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Il decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) del 27/10/2011, nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 800/2008, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il medesimo decreto interministeriale del 27/10/2011 all'art.2, comma 1, prevede che il riparto del Fondo è effettuato dal MLPS proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell'art.13, comma 1 lettere a), b) della legge n. 68/1999, *nell'anno antecedente al provvedimento di riparto*, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) del citato art. 13.

La Regione Marche disciplina attraverso le linee guida riportate nell'allegato "A" del presente atto, la concessione dei contributi a favore dei datori di lavoro privati richiedenti a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della L. 68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007 n. 247. Dette linee guida, concordate con i responsabili del Settore Lavoro delle Amministrazioni Provinciali marchigiane, affidano alle Province la concessione ed erogazione dei citati contributi e consentono su tutto il territorio marchigiano un'uniformità delle procedure di assegnazione degli stessi ai rispettivi beneficiari.

L'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico al capitolo 32007102 del bilancio regionale 2014 correlato al capitolo di entrata 20111021 la cui disponibilità è pari a €. 5.699.512,59 reiscritti con D.G.R. 343 del 23/03/2014.

La Giunta regionale con delibera n. 777 del 30/06/2014 ha chiesto parere al C.A.L.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione il Cal nella seduta n.61 del 16/07/2014 si è espresso favorevolmente e ha deliberato di presentare alla Giunta la seguente osservazione: "*va riequilibrata la misura di incentivo per l'assunzione del disabile tra quanto previsto per la capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% e quella superiore al 79%*"

Si ritiene di NON poter accogliere l'osservazione formulata dal CAL in quanto le misure massime di incentivo/contributo all'assunzione del lavoratore disabile sono stabilite dal comma 1 lettera a) e lettera b) dell'art.13 della legge nazionale 68/99.

Y
CP RP



ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone la presente deliberazione avente per oggetto: "L.68/99 - Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili"

Il responsabile del procedimento

(Riccardo Ferrati)

Riccardo Ferrati

Posizione di funzione Lavoro e formazione

VISTO

Il dirigente responsabile

(Fabio Montanini)

Fabio Montanini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria del presente atto, per l'importo di €. 5.699.512,59 è intesa come disponibilità sul capitolo N. 32007102 del Bilancio regionale 2014 correlato al capitolo di entrata 20111021.

Il responsabile della P.O. controllo contabile della spesa 2

(Stefania Denaro)

Stefania Denaro

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Il dirigente del Servizio

(Raimondo Orsetti)

Raimondo Orsetti

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)

Elisa Moroni



Allegato "A"

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO
DEI DISABILI**

art. 13 L. 68/99, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247.

1. Premessa.

La Regione affida alle Province la concessione ed erogazione dei contributi all'assunzione previsti dal novellato art. 13 della L. 68/99;

I datori di lavoro che hanno assunto, dal 1/1/2008, disabili a tempo indeterminato stipulando con le Province convenzioni ex art. 11 o ex art. 12 bis della L. 68/99, avevano ed hanno la facoltà di chiedere l'ammissione alle agevolazioni previste dal nuovo art. 13 della suddetta legge.

Il citato art.13 comma 1 lett. a) e b) prevede come forma di agevolazione un contributo all'assunzione del disabile a tempo indeterminato calcolato sulla base del costo salariale annuo.

Per costo salariale, secondo il Regolamento comunitario n. 800/2008 -punto 15) dell'art. 2-, s'intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati che comprende:

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

S'individuano perciò come rientranti nei costi salariali:

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Tali costi salariali devono essere intesi al netto di eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi.

L'incentivo può essere erogato:

- nella misura massima del 60% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- nella misura massima del 25% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto.

✓

OR



Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. d) l'agevolazione può consistere in un contributo forfetario parziale alle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Il contributo di cui all'art. 13 comma 1 lett. d) può essere cumulato con l'incentivo all'assunzione di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e anche per questo contributo deve essere stata sottoscritta la convenzione di integrazione lavorativa.

2. Soggetti beneficiari

- Datori di lavoro privati, anche se non soggetti all'obbligo ex L. 68/99, che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/99 e che presentino una riduzione della capacità lavorativa come previsto dall'art. 13 comma 1 lett. a) e b) della legge medesima. È considerata assunzione a tempo indeterminato anche la trasformazione di altre tipologie contrattuali in tempo indeterminato.

In tal caso la data di assunzione di riferimento per gli eventuali incentivi sul costo salariale è quella della trasformazione a tempo indeterminato. Per il periodo di lavoro a tempo determinato non sono erogati incentivi.

- Datori di lavoro privati che abbiano effettuato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, lett. b) della L. 68/99, assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato con chiamata nominativa del disabile dedotto in convenzione. In tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 comma 4, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

- Per quanto riguarda i rimborsi forfetari parziali di cui all'art. 13, comma 1 lett. d) della L. 68/99 possono beneficiarne i soggetti di cui ai punti precedenti qualora il lavoratore disabile presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

3. Ammissione alle agevolazioni

I datori di lavoro per accedere ai contributi devono aver:

- stipulato la convenzione ai sensi dell'art. 11 e/o dell'art. 12 bis comma 5 lett. b) L. 68/99;
- presentato alla competente Provincia richiesta di ammissione alle agevolazioni
- proceduto entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato della persona disabile;

La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L. 68/99, precisati nel decreto interministeriale 27 ottobre 2011 per l'ammissibilità delle richieste di contributo, è curata dalle Province.

R



4. Concessione delle agevolazioni

La concessione delle agevolazioni previste dall'art.13 L. 68/99 è sempre subordinata alla disponibilità delle risorse del Fondo nazionale e alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro.

L'entità dell'agevolazione viene determinata dalle Province sulla base della comunicazione annuale dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro, ovvero sulla base delle spese sostenute e quietanzate per il contributo previsto dalla lett. d) dell'art. 13 L. 68/99 fino ad un massimo di €. 5.000,00 al netto di IVA, previa verifica dei costi di adeguamento del posto di lavoro. Non si procederà all'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) della L. 68/99 qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise (**revoca totale**).

Si procede alla **revoca totale** o alla non liquidazione dei contributi di cui all'art. 13, comma 1 lett. d), della Legge 68/99 anche qualora il lavoratore disabile per il quale viene eseguito l'adeguamento, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o rimozione di barriere, venga licenziato entro i primi 12 mesi dall'assunzione o qualora venga accertata, dai servizi competenti, la falsificazione della documentazione allegata alla domanda, ovvero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Se il rapporto di lavoro s'interrompe prima dei 36 (trentasei) mesi, superato il periodo di prova, si procede alla **revoca parziale** e il contributo è rideterminato sulla base dei mesi lavorati.

Le risorse assegnate alle Province saranno erogate ai beneficiari nella misura massima concedibile per legge, nell'ambito delle tre annualità e nei limiti delle risorse assegnate.

La prima annualità, corrispondente a un terzo del contributo concesso, dovrà essere erogata a titolo di anticipo successivamente al superamento del periodo di prova.

La seconda e terza annualità dovrà essere erogata a maturazione, per evitare restituzioni e permettere il preventivo controllo sulla permanenza del rapporto di lavoro.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all'art. 13 comma 1, lettera d), della Legge 68/99 sia superiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99 comunicati ai fini del riparto, l'entità dei contributi sarà determinata, in fase di concessione, attribuendo la percentuale massima, sul costo salariale annuo presunto dei tre anni di assunzione incentivata, compatibile con le disponibilità del fondo provinciale.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all'art. 13 lettera d), della Legge 68/99, sia inferiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, applicando il sistema di calcolo del precedente punto, saranno soddisfatte le richieste rientranti nell'apposita graduatoria provinciale, disciplinate nel rispetto dell'ordine delle priorità di seguito elencate:

Y

R



1. assunzione di persone con disabilità di particolare gravità precedentemente impegnate in prestazioni lavorative tramite convenzioni trilaterali, con priorità per le assunzioni realizzate attraverso l'art. 12 bis Legge 68/1999;
2. assunzione di persone con disabilità intellettiva o psichica;
3. assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
4. assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

All'interno delle priorità sopra riportate sarà valido il seguente ordine di precedenza:

- A. assunzione di persone di sesso femminile con disabilità;
- B. assunzione di persone con disabilità eseguite da datori di lavoro non soggetti all'obbligo;
- C. assunzione di persone con disabilità con oltre 50 anni di età.

La concessione dei contributi da parte delle Province è subordinata alla sussistenza delle risorse Finanziarie sufficienti.

5. Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi saranno concessi al nuovo soggetto per la parte residua a condizione che lo stesso abbia i requisiti che hanno dato titolo a ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto di lavoro per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo. A tal fine il soggetto subentrante presenta domanda alla Provincia di competenza corredandola di tutta la documentazione attestante l'avvenuta variazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'importo erogabile non potrà comunque superare quanto richiesto dall'originario datore di lavoro.

6. Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi concessi a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da leggi statali o da iniziative regionali, anche per gli stessi costi, a meno che la cumulabilità non sia esclusa espressamente dalla disciplina che regola questi ulteriori contributi e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100% del costo salariale del lavoratore interessato nell'anno di occupazione sovvenzionato, come previsto dal Regolamento comunitario 800/2008.

7. Erogazione delle agevolazioni

Sulla base delle risorse del Fondo assegnato le Province, verificate le condizioni per la concessione delle agevolazioni e acquisita la richiesta di liquidazione corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro in ordine al costo effettivo salariale annuo per il disabile assunto, erogano l'agevolazione nei limiti indicati nella normativa e precisati nel presente provvedimento e comunque nei limiti delle risorse assegnate.



I datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ammissione al contributo, dovranno comunicare alla competente Provincia l'ammontare totale del costo salariale annuo effettivamente corrisposto al lavoratore.

8. Adempimenti delle Province e modalità di ripartizione delle risorse

Le Province, per ciascuna richiesta di contributo presentata dai datori di lavoro e ritenuta ammissibile ai sensi del D.M. 27 ottobre 2011 e del presente documento assegnano un punteggio calcolato come previsto al punto 2 dell'art. 2 del D.M. 27 ottobre 2011 sopracitato.

Le Province comunicano alla Regione, su format telematico, entro il 20 febbraio di ogni anno, il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile.

Le competenti strutture regionali, come previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 27/10/2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati raccolti dalle Province.

Sulla base dei punteggi di tutte le Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determina le risorse finanziarie da trasferire annualmente alle singole Regioni e Province Autonome.

La Regione Marche ripartisce alle Province le risorse assegnate secondo i criteri e le modalità di riparto di cui al Decreto interministeriale del 27/10/2011.

Ai fini del monitoraggio, le Province, entro il 30/09 di ciascuna annualità dovranno trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 27 ottobre 2011.

9. Destinazione somme non utilizzate

Le risorse non utilizzate da parte delle Province resteranno a disposizione delle stesse con invariato vincolo di destinazione.

10. Disposizioni transitorie e finali

Gli inserimenti lavorativi di persone disabili oggetto di agevolazione presentate dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2007 continuano a beneficiare delle fiscalizzazioni degli oneri contributivi già autorizzate dalle Province fino alla loro naturale scadenza.

Le suddette agevolazioni autorizzate sotto forma di sgravi contributivi non utilizzate dai beneficiari, così come quelle relative alla perdita dei requisiti, andranno ad implementare le quote di risorse a disposizione delle Province.

I criteri contenuti al punto 8 delle linee guida si applicano per il riparto delle risorse da trasferire alla Province delle Marche per gli anni dal 2008 al 2013.